

Comune di Montenero Sabino

Provincia di Rieti

Piazza del Municipio n,2 02040 cod.fisc.00121390579 c.c.p. 15015027 tel 0765/324012 fax 0765/324143

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15

del 21.11.2013

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" - RELAZIONE.**

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 09:30 e seguenti, in Montenero Sabino nella consueta sala delle adunanze consiliari.

Convocato il *Consiglio Comunale* con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
- <i>MANCINI</i>	<i>Ugo (Sindaco)</i>	<u> x </u>	<u> </u>
- DE ANGELIS	Luigi	<u> x </u>	<u> </u>
- GRAZIOSI	Marcello	<u> x </u>	<u> </u>
- ROSATELLI	Stefania	<u> </u>	<u> x </u>
- STATUTI	Francesco	<u> x </u>	<u> </u>
- SABURRI	Angelo	<u> </u>	<u> x </u>
- BERNARDINETTI	Domenico	<u> x </u>	<u> </u>

Partecipa all'adunanza il *Segretario Comunale* dott. Domenico MONTILLO

Il Dr. Ugo MANCINI Sindaco, constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, in unica convocazione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

RILEVATO che dalla suddetta data sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, ai sensi del comma 46, dell'articolo 14 in parola;

EVIDENZIATO che contestualmente alla soppressione delle entrate sopra citate, è compresa l'abrogazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2013 verrà soppressa la TARSU;

CONSIDERATO che il nuovo tributo dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

PRESO ATTO che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio di questo Comune, comprese le aree scoperte pertinenti delle utenze non domestiche;

RIMARCATO che soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal richiamato articolo 14, del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che oltre alle tariffe, come sopra determinate, verrà applicata una maggiorazione nella misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile;

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura derivano dal piano finanziario redatto dall'Ufficio tributi, che si approva contestualmente a tale delibera;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., così come analiticamente indicato nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che alle tariffe così determinate deve essere aggiunta la maggiorazione di cui al comma 13, dell'articolo 14, istitutivo della TARES, come sopra specificato;

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà

essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intende applicare per il 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione allegata alla presente;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARES;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione legalmente espressa, come segue:

- presenti n. 5, assenti n. 2, votanti n. 5, favorevoli n. 4, contrari n. 1 (Bernardinetti D.) astenuti n.0

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il piano finanziario redatto dall'Ufficio tributi;
- 3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) da applicare nell'anno 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 7) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per la durata stabilita dall'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente esito della votazione separata

- presenti n. 5, assenti n. 2, votanti n. 5, favorevoli n. 4, contrari n. 1 (Bernardinetti D.) astenuti n.0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ufficio Ragioneria

Visto con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio annuale e pluriennale.

Il Responsabile Area economico – Finanziaria
Dott. Domenico MONTILLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ad opera dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. è stato istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) a partire dal 1° gennaio 2013. A fronte dell'entrata in vigore di questo nuovo tributo sono abrogati tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria. Benché si dovesse trattare di un'entrata di natura tributaria, esiste la possibilità ai Comuni di introdurre un'entrata-corrispettivo, qualora il gestore del servizio sia in grado di determinare, la quantità di rifiuto conferito, riportando ancora una volta l'accento sulle problematiche mai risolte di tale tipo di prelievo, in primis la problematica legata all'applicazione dell'IVA. Contestualmente alle predette abrogazioni, è prevista anche la soppressione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, mentre rimane applicabile il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19, del D.Lgs. n. 504/92.

Contestualmente al nuovo tributo è introdotto un ulteriore prelievo, costituito dalla maggiorazione disciplinata dal comma 13 dell'articolo 14 in esame, fissata nella misura di "0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato". Questa facoltà è però sospesa per l'anno 2013.

Per quanto concerne la riscossione del nuovo prelievo di natura tributaria, è stabilito che il Comune, incassi il tributo unitamente all'addizionale ambientale, mentre la maggiorazione è versata direttamente allo Stato.

Va rimarcato che la finalità del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi è la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e di quelli inerenti ai servizi indivisibili dei Comuni. In particolare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento riguarda sia la gestione dei rifiuti solidi urbani, sia quella dei rifiuti assimilati, nell'intento di accorpate in un'unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti da parte di tutti i Comuni del territorio nazionale.

Per determinare la tariffa occorre avere come riferimento l'anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Pertanto il tributo verrà commisurato a presupposti di fatto tendenzialmente duraturi nel tempo, con la conseguenza che lo stesso presupposto del tributo viene riferito a distinti periodi temporali, caratterizzati appunto da un'autonoma obbligazione d'imposta e da distinti obblighi formali, strumentali all'applicazione del tributo stesso. Il contribuente è quindi obbligato a presentare la dichiarazione per comunicare la propria situazione, ma tale obbligo rimane circoscritto alle sole modifiche sostanziali e cioè alle informazioni che riguardano l'inizio/cessazione dell'occupazione e quelle relative a variazioni intervenute rispetto alla denuncia originaria o comunque in possesso dell'ente comunale.

Tornando ad esaminare le modalità di determinazione della misura della tariffa, il legislatore rinvia al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Obiettivo del legislatore è la realizzazione di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell'intento di determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta.

Il D.P.R. n. 158/1999 detta appunto gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa, almeno in via transitoria. L'elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato;

Nell'individuare i costi da coprire, si esaminano le modalità di determinazione della TARES, è possibile individuare le componenti di costo stabilite dalla norma richiamata, queste sono:

una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

un'altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

In particolare i costi sono così suddivisi:

TOTALE COSTI FISSI= CSL + CARC + CGG + CCD +AC + CK

TOT CF= Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso + Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d'uso del capitale (questo non va considerato per la TARES)

TOTALE COSTI VARIABILI= CRT + CTS + CRD + CTR

TOT CV= Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta Differenziata per materiale + Costi Trattamento e Riciclo.

L'articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

I predetti coefficienti sono distinti a seconda che la popolazione residente sia inferiore o superiore a 5.000 abitanti e per ognuna di queste viene stabilita una suddivisione su base geografica: Nord, Centro e Sud.

Così per le utenze domestiche sono fissati dei coefficienti di adattamento K_a per la determinazione della quota fissa, e dei coefficienti di adattamento K_b per la quantificazione della quota variabile.

Analogamente per le utenze non domestiche sono attribuiti dei coefficienti K_c che misurano la potenzialità di produrre rifiuto utile per il calcolo della quota fissa, e dei coefficienti K_d in grado di determinare la quota variabile.

Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise: le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, disponendo che l'ultima categoria include, in via residuale, i nuclei con sei o più componenti. Per le utenze non domestiche il D.P.R. 158/99 ha riunito le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il nostro Comune si farà riferimento a n. 21 categorie non domestiche.

Attraverso l'applicazione di specifici algoritmi, unitamente ai predetti coefficienti, da scegliere all'interno di un intervallo, fra un minimo ed un massimo, sarà possibile pervenire alla determinazione delle tariffe da applicare. Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato D.P.R. n. 158/99.

Per giungere alla determinazione della tassa dovuta da ogni contribuente, le tariffe calcolate con le modalità sopra descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, per le utenze domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie tassabile, mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento la superficie imponibile e un componente del nucleo familiare.

Va inoltre ricordato che il contribuente è chiamato, oltre che a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a versare una quota, pari a 0,30 euro al metro quadrato di superficie, finalizzata a coprire i costi indivisibili. Tale maggiorazione è destinata allo Stato che ne beneficerà mediante versamento diretto in suo favore.

In conclusione,

Gli obiettivi che l'Amministrazione si pone sono:

-Obiettivo d'igiene urbana

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune, con frequenza media pari a quattro/cinque volte al mese, con l'impiego di un dipendente, cercando di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

-Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.

-Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema **porta a porta**, dal 01.10.2013, progetto intercomunale, Montenero Sabino, Torricella (Capofila) e Mompeo, gestito dalla Ditta aggiudicataria, General Enterprise s.r.l. Servizi ecologici di Salerno, la quale provvede ad effettuare la raccolta con frequenza giornaliera, in giorni fissi, escluse le domeniche e i festivi, attraverso lo svuotamento dei contenitori distribuiti a ciascun utenza. I rifiuti ingombranti vengono raccolti su richiesta, presso l'abitazione.

Il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Per l'anno 2013 il Piano Finanziario è redatto dall'Ufficio tributi, per l'anno 2014 sarà redatto dalla Ditta appaltatrice.

Per quanto concerne tutte le modalità per eseguire gli adempimenti tributari e l'introduzione di specifiche riduzioni tariffarie ed esenzioni, si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione della TARES.

Il dettaglio delle elaborazioni tariffarie sono riportate nell'allegato alla presente delibera.

PIANO FINANZIARIO

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"

DATI DI BASE

abitanti al 31/12/2012 n. 297
RSU PRODOTTI NELL'ANNO 2012 Kg 79.840,00

COSTI FISSI:

CSL spazzamento strade € 1.628,00
CARC costi amministrativi/riscossioni/accertamento (pers. D3% del totale) € 1.000,00
CGC costi generali di gestione (pers, B1 50% del totale) € 11.875,00

COSTI VARIABILI:

CRT costi raccolta e trasporto € 5.000,00
costo personale (B3 25% del totale) € 6.938,00
CTS costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati € 15.000,00

COSTI PREVISTI PER L'ANNO 2013

TOTALE € 41.441,00

Di cui:

COSTI FISSI € 14.503,00

COSTI VARIABILI € 26.938,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Domenico MONTILLO

I presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Dr Ugo Mancini

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Montillo

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Montenero Sabino

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il _____

Lì _____

**Il Messo Comunale
Luciani Cataldo**

Lì _____ è decorso il quindicesimo giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**Il Messo Comunale
Luciani Cataldo**

Comunicata l'adozione del presente atto ai **Capigruppo consiliari** ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con nota prot. n. _____ del _____

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 senza reclami.

Lì,

Il Segretario Comunale

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n. 267);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____;
decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Lì, _____

Il Segretario Comunale